



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 33
Del 21/07/2016

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI CUI AL TITOLO II "RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE" DEL CCNL 22 GENNAIO 2004.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 13,15, nella sala delle adunanze del Comune di Bari Sardo convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo II – Capo I “relazioni sindacali” da cui si evince che:

- è confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1° aprile 1999 con le modifiche riportate nei successivi articoli del nuovo CCNL 22 gennaio 2004;
- deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello;
- devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie previste dal CCNL;
- la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del presidente cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista.

RITENUTO necessario costituire la delegazione trattante di parte pubblica con i responsabili dei servizi come componenti, attribuendo la funzione di presidente al Segretario Comunale pro tempore ovvero al Responsabile al Personale in caso di assenza del Segretario.

VISTO il parere favorevole espresso dal funzionario responsabile del servizio personale (o Segretario Comunale nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi), ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il C.C.N.L. comparto Regioni-enti Locali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

SENTITO il Segretario Comunale

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte pubblica sia costituita dai Responsabili dei Servizi come componenti e che il presidente (nella persona del segretario Comunale o Responsabile al personale in caso di sua assenza) assuma la

responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista;

- 2) di nominare componenti della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti funzionari:
Presidente: il Segretario Comunale, ovvero il Responsabile del Personale in caso di assenza del Segretario o, in assenza di quest'ultimo, il Responsabile del Servizio Finanziario;
Componenti: tutti i Responsabili dei Servizi;
- 3) i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
- 4) la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
- 5) la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione formale della Giunta Comunale dando atto che gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva;
- 6) gli atti inerenti le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi competenti, entro i termini stabiliti per la concertazione, tenuto conto di quanto emerso dalle formali dichiarazioni della parte sindacale;
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

DI DICHIARARE, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

